



L'anno **duemilaventitre** alle ore **Novetrenta** del giorno **otto** del mese di **Maggio**, in Sciacca presso i locali dell'ufficio di presidenza del Palazzo di città, previo avviso di convocazione scritta del **05/05/2023** n. protocollo n. **23005**, si è riunita in seduta la **VI°** Commissione Consiliare Permanente, sotto la presidenza del consigliere **Raimondo Brucculeri**, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

✓ **Regolamento: "Imposta di soggiorno del Comune di Sciacca" aggiornamento normativo.**

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

VI° commissione		P/A	Presente	P/A	Assente	
Brucculeri Raimondo	Presidente	X	presente dalle ore	10:00	Assente dalle	
Certa Antonino	Vice Presidente	X	presente dalle ore	10:00	Assente dalle	
Catanzaro Giuseppe	Componente	X	presente dalle ore	10:00	Assente dalle	
Grassadonio Alessandro	Componente	X	presente dalle ore	10:00	Assente dalle	

Al presente incontro, non sono presenti nessun rappresentante degli uffici e dell'amministrazione: il presidente alle ore 10:00 constatata la presenza di ~~3 (tre)~~ ^{4 (quattro)} componenti su (quattro), ~~con la sola assenza del Consigliere Comunale Giuseppe Catanzaro~~, dichiara validamente costituita la suddetta assemblea.

Il presidente della VI° Commissione, come le sedute precedenti, da lettura degli articoli sotto indicati:

Dopo una minuziosa esame degli **art. 9 e 10** proposti del presidente, si passa alla loro approvazione.

Il presidente propone di trattare l'**Art. 6. "Destinazione del gettito e Tavolo del Turismo"** successivamente previo incontro con i rappresentante delle strutture ricettive.

Art. 9

Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alla scadenza indicata nel comma 3 **dell'articolo 7** del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista **dal comma 3 dell'articolo 7** si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 472/1997, che introduce l'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso

Art. 10.




Sanzioni amministrative non tributarie

Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'art. 7;
- b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal comma 1 art. 7;
- c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell'art. 7;
- d) omessa, incompleta o infedele dichiarazione nei termini previsti dall'articolo 7. Si considera omessa la dichiarazione non presentata o priva dei riferimenti necessari a comprendere l'identità del soggetto dichiarante. Inoltre, si considera omessa la dichiarazione priva di una delle seguenti voci: *OSPITI, NOTTI, IMPORTO*. Si considera incompleta la dichiarazione che non riporta, o riporta in modo errato, gli elementi relativi alle agevolazioni;

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Alle ore 11:30, la seduta viene sospesa e rinviata a data da destinare, per la trattazione dei successivi articoli.

VI° Commissione		Firma
Bruccheri Raimondo	Presidente	
Certa Antonino	Vice Presidente	
Catanzaro Giuseppe	Componente	
Alessandro Grassadonio	Componente	